



Città di Modica

**Proposta di
DELIBERAZIONE
del
CONSIGLIO COMUNALE**

Data 06.10.2020

Sessione URGENTE

Atto N. 56

OGGETTO: TARI 2020. Applicazione della deroga prevista dall'art. 107, comma 5 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18. Conferma per l'anno 2020 delle tariffe adottate per l'anno 2019.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze, oggi martedì 06 Ottobre 2020.

In tale data, procedutosi all'appello nominale, alle ore 19.00, risultano presenti i seguenti consiglieri:

| CONSIGLIERI | PRESENTI | ASSENTI | CONSIGLIERI | PRESENTI | ASSENTI |
|----------------------------|----------|---------|-------------------------|----------|---------|
| Minioto Carmela | X | | Spadaro Angelo | | X |
| Floridia Rita | X | | Scapellato Daniele | X | |
| Civello Giorgio | | X | Covato Giammarco | X | |
| Caruso Giuseppe Massimo | X | | Sammito Margherita | | X |
| Di Rosa Antonino | X | | Carpentieri Girolamo | X | |
| Covato Giovanni Piero | X | | Cavallino Vincenzo | X | |
| Ingarao Lucia | X | | Castello Ivana | X | |
| Puglisi Ludovica | X | | Spadaro Giovanni | | X |
| Giannone Lorenzo | | X | Agosta Filippo | | X |
| Ruffino Ippolito | X | | Medica Marcello | X | |
| Belluardo Giorgio | X | | Di Rosa Stefano | | X |
| Alecci Giovanni | X | | Poidomani Salvatore | X | |

Presenti: 17 Assenti: 7

Assiste la seduta il Vice Segretario Generale, Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la 1^a convocazione, la dott.ssa Carmela Minioto, Presidente del Consiglio, assume la presidenza e apre la seduta pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta deliberativa agli atti;

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che *“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

- l'art. 1, commi da 639 a 703, della legge n. 147/2013 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

Richiamati:

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che con decorrenza dall'anno 2020 ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- il comma 683 del citato art. 1 stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 *“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 295 del 17 dicembre 2019;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, recante *“Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020”*;

- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*, ove all'articolo 107 *“Differimento di termini amministrativo-contabili”*, comma 2, dispone che *“2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020.”*;

- la Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.”*, che ha modificato, tra gli altri, il richiamato comma 2 dell'art. 107 nel senso che *“le parole: «al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge»;*”;

- la Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*, che all'art. 106 ha introdotto il comma 3-bis che ha ulteriormente modificato il già citato comma 2 dell'art. 107 che risulta così

esteso: “2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020 anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021.”;

- il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.”, ove all'articolo 53 “Sostegno agli enti in deficit strutturale”, comma 7, dispone che “7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 ottobre 2020.”;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”;

Ritenuto, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione Consiliare n. 34 del 27 marzo 2019 con la quale è stato approvato il “Piano finanziario degli interventi”, delle categorie tariffarie e delle tariffe per l'applicazione della TARI per il 2019;

Richiamata la nota del 28 febbraio 2014, prot. n. n. 4033, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura fissata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 187 del 1° settembre 2020 avente ad oggetto: “Applicazione della deroga prevista dall'art. 107, comma 5 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18. Conferma per l'anno 2020 delle tariffe adottate per l'anno 2019.”;

Visto l'OREL;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;

Visto l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 “Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.”;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.”* e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).”* e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).”*;

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.”*;

Visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.”*;

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 33 del 26.09.2020, assunto al protocollo generale al n.41076 del 28.09.2020;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate in data 17.09.2020 e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Finanze in data 22.09.2020;

Visto il parere espresso dalla 3^a commissione consiliare in data 05.10.2020, assunto al protocollo generale al n. 42637 di pari data;

Udito il dibattito consiliare, il cui verbale degli interventi sarà pubblicato successivamente alla presente deliberazione;

Preso atto che il consigliere Castello ha presentato, in aula, un emendamento alla proposta deliberativa, il cui testo è stato raccolto dal Segretario della seduta ed assunto al protocollo dell' Ente al n.43206 del 07.10.2020.

Preso atto che l'emendamento di cui al punto precedente, è stato dichiarato inammissibile da parte del responsabile del settore entrate e tributi, assente in seduta ed interpellato dal Vice Segretario generale, con motivazione riportata in calce al testo dell'emendamento medesimo e che qui si allega agli atti;

Con voti resi nei modi di legge. E qui di seguito trascritti:

PRESENTI E VOTANTI: 15 (escono i consiglieri Carpentieri, Cavallino, Poidomani)

VOTI FAVOREVOLI: 13 (cons. Minioto, Florida, Caruso, Di Rosa A., Covato Giovanni Piero,
Puglisi, Giannone, Ruffino, Belluardo, Alecci, Scapellato,
Covato Giammarco, Sammito)

VOTI CONTRARI: 2 (Cons. Castello, Medica)

VOTI ASTENUTI: 0

DELIBERA

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) di applicare la deroga prevista dall'art. 107, comma 5, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

2) di confermare per l'anno 2020, il *“Piano finanziario degli interventi”*, le categorie tariffarie e le tariffe per l'applicazione della TARI per il 2019, approvati con deliberazione Consiliare n. 34 del 27 marzo 2019;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa;

4) di dare atto che si procederà, entro i termini di legge, alla trasmissione telematica della deliberazione Consiliare mediante inserimento del testo nel "*Portale del federalismo fiscale*", che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011 come ribadito con la circolare prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del predetto Dicastero;

Indi, con successiva e separata votazione resa nei modi di legge, attesa l'urgenza di provvedere a quanto sopra nell'interesse dell'Ente, per le ragioni infra riportate e la cui risultanza è la seguente:

| | |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRESENTI E VOTANTI: | 15 (escono i consiglieri Carpentieri, Cavallino, Poidomani) |
| VOTI FAVOREVOLI: | 13 (cons. Minioto, Florida, Caruso, Di Rosa A., Covato Giovanni Piero, Puglisi, Giannone, Ruffino, Belluardo, Alecci, Scapellato, Covato Giammarco, Sammito) |
| VOTI CONTRARI: | 2 (Cons. Castello, Medica) |
| VOTI ASTENUTI: | 0 |

DELIBERA


Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato, sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dott.sa Carmela Minioto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Cons. Rita Florida

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giorgio Paolo Di Giacomo



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Vice Segretario Generale

Il sottoscritto _____, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 8 OTT 2020 al 23 OTT 2020, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'


La presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 45/91.

E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 45/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Vice Segretario Generale





CITTÀ DI MODICA



Deliberazione del Consiglio Comunale

Data

Sessione

Atto N.

OGGETTO:

TARI 2020. Applicazione della deroga prevista dall'art. 107, comma 5 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18. Conferma per l'anno 2020 delle tariffe adottate per l'anno 2019.

Nei modi voluti dal D.L.P. 29 ottobre 1955, n. 6 (Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali della Regione Siciliana), si è convocato il Consiglio Comunale nella solita Sala delle adunanze oggi alle ore

Fatto l'appello nominale, risultano

PRESENTI

ASSENTI

Assiste la seduta il sottoscritto Segretario Generale Dott. Giampiero Bella.

Trovando che il numero dei presenti è legale per essere questa la convocazione il assume la presidenza e apre la seduta che è dichiarata pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) precisando che *“Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

- l'art. 1, commi da 639 a 703, della legge n. 147/2013 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (ex TARES e TARSU);

Richiamati:

- l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che con decorrenza dall'anno 2020 ha abolito l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

- il comma 683 del citato art. 1 stabilisce che: *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

Visti:

- il Decreto del Ministero dell'Interno 13 dicembre 2019 *“Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 295 del 17 dicembre 2019;

- il Decreto del Ministero dell'Interno 28 febbraio 2020, recante *“Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020”*;

- il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*, ove all'articolo 107 *“Differimento di termini amministrativo-contabili”*, comma 2, dispone che *“2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020.”*;

- la Legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi.”*, che ha modificato, tra gli altri, il richiamato comma 2 dell'art. 107 nel senso che *“le parole: «al 31 maggio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge»*”;

- la Legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”*, che all'art. 106 ha introdotto il comma 3-bis che ha ulteriormente modificato il già citato comma 2 dell'art. 107 che risulta così esteso: *“2. Per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 30 settembre 2020 anche ai fini della deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di*

Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.";

Visto il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

Vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.";

Visto il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data _____, prot. n. _____;

Visti il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, espresso dal Responsabile del III Settore Entrate e il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del II Settore Finanze;

Delibera

Per le motivazioni in narrativa esposte:

1) di applicare la deroga prevista dall'art. 107, comma 5, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27;

2) di confermare per l'anno 2020, il "Piano finanziario degli interventi", le categorie tariffarie e le tariffe per l'applicazione della TARI per il 2019, approvati con deliberazione Consiliare n. 34 del 27 marzo 2019;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura percentuale deliberata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa;

4) di dare atto che si procederà, entro i termini di legge, alla trasmissione telematica della deliberazione Consiliare mediante inserimento del testo nel "Portale del federalismo fiscale", che costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze di cui al combinato disposto dell'art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011 come ribadito con la circolare prot. n. 4033 del 28 febbraio 2014 della Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del predetto Dicastero;

legge e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020. Limitatamente all'anno 2020, le date del 14 ottobre e del 28 ottobre di cui all'articolo 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 1, commi 762 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono differite, rispettivamente, al 31 ottobre e al 16 novembre. Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021.”;

- il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.”, ove all'articolo 53 “Sostegno agli enti in deficit strutturale”, comma 7, dispone che “7. Per i comuni di cui al comma 1, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 ottobre 2020.”;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.”;

Ritenuto; in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19 e della oggettiva difficoltà di approvare il Piano economico finanziario e le conseguenti tariffe TARI nell'osservanza dei criteri previsti dall'ordinamento vigente, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe TARI già adottate per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la deliberazione Consiliare n. 34 del 27 marzo 2019 con la quale è stato approvato il “Piano finanziario degli interventi”, delle categorie tariffarie e delle tariffe per l'applicazione della TARI per il 2019;

Richiamata la nota del 28 febbraio 2014, prot. n. n. 4033, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della Legge n. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente (TEFA) di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nella misura fissata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, già Provincia Regionale di Ragusa;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 187 del 1° settembre 2020 avente ad oggetto: “Applicazione della deroga prevista dall'art. 107, comma 5 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18. Conferma per l'anno 2020 delle tariffe adottate per l'anno 2019.”;

Visto l'OREL;

Vista la Legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 “Provvedimenti in tema di autonomie locali.”;



Visto l'art. 12 della Legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44 “Nuove norme per il controllo sugli atti dei comuni, delle province e degli altri enti locali della Regione Siciliana. Norme in materia di ineleggibilità a deputato regionale.”;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.” e successive modifiche ed integrazioni;


Vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014).” e successive modifiche ed integrazioni;


Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016).”;

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i), della Legge regionale n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 della Legge regionale n. 30/2000.

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Parere del Responsabile del Settore proponente per la regolarità tecnica: favorevole /sfavorevole Modica, li <u>17.9.2020</u> Il Responsabile del Settore  |
| Parere del Responsabile del settore finanziario per la regolarità contabile: favorevole /sfavorevole Modica, li <u>22/09/2020</u> Il Responsabile del Settore Finanziario  |
| Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt. 153, 183, 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio 2017. Modica, li _____ Il Responsabile del Settore Finanziario |

La proposta infra riportata si compone di n. 5 pagine, incluso il presente prospetto.

Visto
L'Assessore al ramo


Il Responsabile proponente


Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente della seduta

Il Consigliere anziano della Seduta

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it
Modica, li _____

Il Segretario Generale

Il Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal _____ al _____, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____
Modica, li _____

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

È stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge Regionale n.44/91.

È divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della Legge Regionale n.44/91.

Modica li _____

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica, li

Il Segretario Generale
Dott. Giampiero Bella

le 3706

AC Presidente del Consiglio

07 OTT. 2020

Oggetto: modifica Regolamento IUC

I sottoscritti consiglieri comunali chiedono di emendare il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta unica comunale IUC passando la lettera (a) dell'art. 49 comma 2 bis perché viola quanto disposto dal dispositivo normativo dell'art. 1 comma 649 della L. 147/13. La ~~parola~~ ~~con~~ ~~segue~~: "Nella determinazione della superficie ammissibile alle TARI non si tiene conto di quella parte di area ove si trovano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, di cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori; a condizione che ne dimostrino l'assente trattamento in conformità alla normativa vigente"

Giuseppe Colletti
Vincenzo Colletti
Ella Colletti

Il Reg. Bianco interpellato
de un'agente della giunta
del 06.10.2020 per una istruttoria
sull'emendamento presentato dalla
Consigliere Colletti espone
" Il regolamento IUC non è oggetto
della proposta deliberata che riguarda il
piano finanziario. L'emendamento %

potrei essere presentato se
non fosse per il fatto che
proprio deliberato per le
modifiche del regolamento iuc.

Certamente le modifiche del
regolamento iuc non ottengono
in alcun modo le proposte
deliberative che esse si applicano
nelle tariffe TARI 2018 anche
per il 2020, come esplicitato nel
Atto della delibera.

Proposte presentate nelle
assemblee comunali e comunali
che vengono presentate
nel dispositivo.

Tanto che rispetto al Reg. Bianco
che garantisce l'elenco di cui
il Presidente per motivi personali.

06.10.2020
in data di quanto riferito
per ripetere
M.G.

si applica la trasmissione al Reg. Bianco
M.G.